



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità SpA" ad effettuare i controlli per le denominazioni di origine protette "Salsiccia di Calabria", "Capocollo di Calabria", "Pancetta di Calabria" e "Soppressata di Calabria", registrate in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione delle denominazioni di origine protette "Salsiccia di Calabria", "Capocollo di Calabria", "Pancetta di Calabria" e "Soppressata di Calabria";

Visti il Regolamenti (UE) n. 1087 del 2 luglio 2015, n.1285, n.1286 e n. 1287 del 23 luglio 2015 con i quali sono state approvate le modifiche dei disciplinari di produzione delle denominazioni protette medesime;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2013, con il quale "Agroqualità SpA" è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazioni protette "Salsiccia di Calabria", "Capocollo di Calabria", "Pancetta di Calabria" e "Soppresata di Calabria";

Vista la comunicazione del 28 ottobre 2015 con la quale il Consorzio Salumi di Calabria DOP conferma "Agroqualità SpA" quale struttura di controllo delle denominazioni protette medesime;

Considerato che con mail rispettivamente del 10, 11 e 13 luglio 2017 "Agroqualità SpA" ha trasmesso i piani di controllo definitivi per la denominazioni protette "Salsiccia di Calabria", "Capocollo di Calabria", "Pancetta di Calabria" e "Soppresata di Calabria";

Vista la comunicazione dell'11 luglio 2017 con la quale il Consorzio Salumi di Calabria DOP dichiara di condividere i sopra citati piani di controllo così come tramessi da "Agroqualità SpA";

Considerato che i medesimi piani, ritenuti conformi sono stati trasmessi alla Regione Calabria, con nota prot.n.11604 del 17 luglio 2017 al fine di un parere di competenza;

Considerato che la Regione sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per le denominazioni di origine protette "Salsiccia di Calabria", "Capocollo di Calabria", "Pancetta di Calabria" e "Soppresata di Calabria";

DECRETA

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, "Agroqualità SpA" con sede a Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per le denominazioni di origine protette "Salsiccia di Calabria", "Capocollo di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Calabria”, “Pancetta di Calabria” e “Soppressata di Calabria”, registrate in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998 della Commissione del 22 ottobre 2004.

Articolo 2

(Approvazione piani di controllo)

I piani di controllo relativi alle denominazioni “Salsiccia di Calabria”, “Capocollo di Calabria”, “Pancetta di Calabria” e “Soppressata di Calabria” presentati da “Agroqualità SpA” sono approvati.

Articolo 3

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. “Agroqualità SpA” non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.
2. “Agroqualità SpA” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 4

(Durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha durata triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare “Agroqualità SpA” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione “Agroqualità SpA” è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Agroqualità SpA" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 5
(Vigilanza)**

"Agroqualità SpA" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)**

1. "Agroqualità SpA" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.

2. "Agroqualità SpA" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo delle denominazioni "Salsiccia di Calabria", "Capocollo di Calabria", "Pancetta di Calabria" e "Soppressata di Calabria" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. "Agroqualità SpA" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "Agroqualità SpA", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)